



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA SASSARI

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

dott. _____ *Presidente*
dott. _____ *Magistrato di sorveglianza*
dott. _____ *Esperto*
dott. _____ *Esperto*

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 22 dicembre 2005 nel procedimento di sorveglianza relativo all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da:

XXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXX;
in relazione alla espiazione della pena di anni 2 e mesi 5 reclusione determinata con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n.XXXXXXXXX R.Es. emesso il XXXXXXX da l Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
letti gli atti;
verificata la regolarità delle notificazioni e comunicazioni;
valutata la documentazione acquisita, gli accertamenti svolti, le risultanze della trattazione e le conclusioni del difensore e del Procuratore Generale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n.XXXXXXX R. Es. emesso il XXXXXXXXXXXX il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di XXXXX determinava la pena detentiva espiana per l'odierno istante in anni 2 e mesi 5 di reclusione e, contestualmente, sospendeva l'esecuzione del conseguente ordine di carcerazione a norma del comma 5° dell'articolo 656 del codice di procedura penale allora vigente.

Entro il termine di giorni 30 il XXXXXXXX proponeva l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al Servizio Sociale che, fissata per la trattazione all'udienza camerale del 20.10.2005 avanti a questo Tribunale, veniva rinviata per la discussione e la decisione all'odierna udienza.

Nelle more della trattazione del procedimento è entrata in vigore, l'8.12.2005, la legge 5 dicembre 2005 n.251, con la quale sono state introdotte modifiche ad alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale, al DPR 309/1990 e, per quel che qui interessa, dell'Ordinamento Penitenziario.

In particolare il comma 7° dell'articolo 7 della legge 215/205 ha introdotto nell'articolo 58 quater della legge 354/975, il comma 7 bis che dispone che ***“L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta***

al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".

Con la sopra riportata disposizione è stata introdotta una limitazione alla concedibilità delle misure alternative alla detenzione che dovrebbe portare a dichiarare inammissibili le istanze di concessione di misura alternativa proposte dai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4°, del codice penale e che già in passato fossero stati ammessi ad espriare una pena in misura alternativa.

Poiché al xxxxxxxx con la sentenza xxxxx della Corte d'Appello di xxxxx, compresa nel cumulo in esecuzione, è stata applicata la recidiva ex comma 4°, codice penale e risulta che egli, con ordinanza xxx.1997 di questo tribunale, era stato ammesso all'affidamento in prova al Servizio Sociale, occorre preliminarmente verificare se, e in che termini, nei suoi confronti debba trovare applicazione il disposto del comma 7 bis dell'articolo 58 quater O.P., come introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n.215.

Il primo problema interpretativo che si pone riguarda la circostanza che la legge 215/2005, non solo ha modificato l'articolo 58 quater O.P., oltre ad altre norme della legge 354/1975, ma anche, con l'articolo 4, ha sostituito l'intero articolo 99 del codice penale innovando sostanzialmente l'istituto della recidiva in generale e, per quanto qui interessa, della recidiva c.d. "reiterata", prevista dal comma 4° del citato articolo 99.

Il nuovo articolo 99 del codice penale, essendo norma di diritto penale sostanziale, in ottemperanza al principio costituzionale di cui all'articolo 25 cost. ed al disposto dell'articolo 2 del codice penale, potrà trovare applicazione solo per fattispecie successive all'entrata in vigore della legge 215/2005 e, come lapalissiano, non può essere stato applicato con sentenze passate in giudicato ed eseguibili prima dell'8 dicembre 2005.

Per quel che riguarda, invece, il nuovo comma 7 bis della legge 354/1975, così come le altre norme dell'Ordinamento Penitenziario, la natura di diritto penale sostanziale o di diritto procedurale penale, è meno sicuramente definibile per cui il principio di irretroattività, del quale si è detto per il nuovo articolo 99 del codice penale, sembrerebbe non applicabile.

Nel senso della non applicabilità del principio di irretroattività si è più volte espressa la Corte Costituzionale con riferimento all'operatività delle restrizioni all'ammissione ai benefici penitenziari, introdotte dall'articolo 4 bis O.P. penitenziario, nei confronti dei condannati per reati previsti da quella norma ma commessi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 15 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 che introdusse l'articolo 4 bis nella legge 354/1975.

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'inquadrare le norme che disciplinano le modalità di esecuzione della pena, comprese quelle previste nell'Ordinamento Penitenziario, tra gli istituti di natura processuale regolati dal principio tempus regit actum, con l'ovvia conseguenza che il nuovo comma 7 bis dell'articolo 58 quater O.P. dovrebbe essere applicato anche all'esecuzione delle pene comminate con sentenze passate in giudicato prima della sua entrata in vigore.

Il nuovo comma 7 bis dell'articolo 58 quater O.P. è però norma complessa in quanto pur dando per scontato, secondo l'elaborazione giurisprudenziale prevalente, che trattasi di disposizione processuale, essa opera con un rinvio a una norma di diritto penale sostanziale, il nuovo articolo 99 c.p., introdotta ed entrata in vigore contestualmente ad essa in quanto contenuta, al precedente articolo 4, nel corpo della medesima legge 215/2005.

L'introduzione del nuovo art. 99 del codice penale ha comportato l'abrogazione di quello precedente il quale non potrà più essere applicato né dispiegare effetti per l'avvenire, diversi da quelli conseguenti ai situazioni processuali ormai definite ed alla applicazione del principio "moderatore" dell'articolo 2 del codice penale..

E se la sostituzione dell'intero articolo 99 c.p. è stata contestuale all'introduzione del comma 7 bis dell'articolo 58 quater, legge 354/1975, è conforme alla lettera delle norme in esame ed alla logica, interpretare il richiamo operato dalla prima (comma 7 bis art.58 quater O.P.) come riferito al nuovo articolo 99 c.p., comma 4° compreso, e non al previgente articolo 99 ormai abrogato.

Se la legge 215/2005 avesse voluto disporre diversamente sul punto, secondo il noto brocardo *ubi lex voluit dixit*, ben avrebbe potuto rendere ciò esplicito richiamando nel suo articolo 7, al comma 7 per la fattispecie specifica oggi in esame, non solo la recidiva prevista dall'art.99, comma quarto, del codice penale ma anche quella già dichiarata ed applicata, ovviamente con sentenza passata in giudicato, secondo il regime dell'articolo 99, comma 4°, previgente.

Cosa che la legge 215/2005, perché questa era la volontà del legislatore, ha fatto nello stabilire esplicitamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 10, che le disposizioni dell'articolo 6 (che ha sostituito l'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione) non devono sempre e comunque applicarsi a tutti i processi non ancora definiti, con ciò operando una prorogatio, sia pure limitata ed ulteriore rispetto a quella conseguente al rispetto della disposizione dell'articolo 2 del codice penale, della vigenza del precedente articolo 157 del codice penale .

Ma così non è stato per quel che riguarda il disposto dell'articolo 7 e la ipotesi di recidiva reiterata, introdotta della legge 215/2005, è fattispecie nuova rispetto alla preesistente, dunque, la limitazione alla concessione dell'affidamento in prova , della detenzione domiciliare e della semilibertà, introdotta con il comma 7 bis dell'articolo 58 quater O.P., potrà comportare la dichiarazione di inammissibilità delle istanze di ammissione alle misure alternative di quei condannati ai quali tali misure fossero già state concesse e nei confronti dei quali sia stata dichiarata e applicata, ovviamente con sentenza passata in giudicato dopo l'8 dicembre 2005, la recidiva reiterata così come disciplinata nel nuovo articolo 99 del codice penale.

Tanto premesso ritiene questo tribunale che l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da xxxxxxxxxxxx sia ammissibile con riferimento al nuovo comma 7 bis dell'articolo 58 quater legge 354/1975 e si debba, quindi, passare a verificare se ricorrono gli ulteriori requisiti di ammissibilità e di merito per la concessione della richiesta misura.

La pena che l'istante deve espiare è inferiore ai tre anni stabiliti quale limite massimo di pena dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario.

Le condanne comprese nel cumulo in esecuzione non riguardano reati compresi nell'elencazione di cui all'articolo 4 bis dell'O.P. e , pertanto, non deve essere vagliata la sussistenza dei requisiti di collaborazione previsti da quella norma e dalle alte ad essa collegate.

Per quel che riguarda la valutazione della personalità dell'istante deve sottolinearsi che lo steso prima delle attuali condanna ha già positivamente fruito di misure alternative (affidamento in prova dal 1995 al 1997 e detenzione domiciliare nel 2003) e, pur non sottovalutando la circostanza che comunque ha commesso ulteriori reati seppure non di particolare gravità dopo il 1997, e non invece dopo il 2003, deve tenersi conto del fatto che attualmente risulta a suo carico un unico procedimento pendente per reato commesso nel 1995.

Dalla relazione dell'UEPE emerge che, sullo sfondo delle vicende giudiziarie dell'istante, è immanente una condizione socio-familiare di emarginazione e di deprivazione, non solo economica, che ha inciso pesantemente sulla sua capacità di conseguire uno stile di vita diverso da quello condotto sino a alcuni anni orsono.

Lo stesso servizio, che ebbe a seguire il xxxxxxxx nella detenzione domiciliare espiata nel 2003, riferisce che già prima di allora erano emersi positivi elementi di novità nella condizione del soggetto in quanto sia lui che la sua compagna si erano inseriti regolarmente nel mondo del lavoro e questa opportunità aveva consentito loro di iniziare a condurre uno stile di vita più dignitoso e soddisfacente.

Ed ,evidentemente, anche più onesto per il xxxxxxxx posto che, come già detto, l'unico procedimento pendente a suo carico è per reati del 1995, e la Questura di xxxxxxx riferisce che la sua condotta dopo il 2000 non ha dato più adito a rilevi.

I progressi nel percorso di crescita personale dell'istante sono poi stati verificati dall'UEPE anche attraverso l'esame del suo impegno in ambito domestico rivelato dal nuovo decoro dell'abitazione, che è stata ristrutturata e che all'atto della verifica degli operatori era ordinata ed accogliente.

Anche riguardo alle frequentazioni ed all'impiego del tempo libero il comportamento del soggetto ha subito una svolta: egli non è più solito trascorrere molta parte della giornata nei bar con gli amici ma si dedica a coltivare i rapporti con la compagna e ad ricostruire il legame con la figlia, ormai ventenne, nata dal suo precedente matrimonio, ed affidata ad una delle sue sorelle nelle fasi precedenti e successive alla separazione dalla moglie.

Per quanto attiene alla attività lavorativa dal 2002 è stato assunto come manovale edile alle dipendenze della ditta individuale di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e come riferito dalla Questura di xxxxxxx trattasi di lavoro serio in ambiente privo di specifiche controindicazioni.

Gli elementi evidenziati consentono di effettuare un positivo giudizio prognostico in relazione all'idoneità della misura alternativa richiesta a contribuire al recupero del soggetto consentendogli, con il controllo ed il supporto degli operatori dell'UEPE, di proseguire il percorso di affrancamento dall'emarginazione e dal circuito penale che egli ha già intrapreso con risultati soddisfacenti.

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni perchè la pena da eseguirsi sia espiata con le modalità dell'affidamento in prova al Servizio Sociale

PQM

Visto il parere sfavorevole del PG;

visti gli artt.70, 47, 47 ter O.P., 666, e 678 c.p.p., 96 e 97 DPR 230/200

CONCEDE

A xxxxxxxxxxxxxxxx l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena in epigrafe, per un periodo uguale alla pena da scontare.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di xxxxxxx (ex CSSA di xxxxx) ed al magistrato di sorveglianza di xxxxx competenti in ordine alla esecuzione della prova.

Impone all'affidato le seguenti

PRESCRIZIONI

OMISSIS.....

Sassari, 22 dicembre 2005

Il Presidente

Il Magistrato di Sorveglianza est.